



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Cinzia Barisano	Presidente
Nunzio Mario Tritto	Primo Referendario
Daniela Piacente	Primo Referendario
Donatella Palumbo	Referendario
Antonio Arnò	Referendario
Valeria Mascello	Referendario, <i>relatore</i>
Maria Rosaria Pedaci	Referendario
Benedetta Civilla	Referendario
Salvatore Romanazzi	Referendario

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

Vista la richiesta di parere presentata dalla Provincia di Foggia, per tramite del Dirigente del Settore Ambiente, acquisita al protocollo della Sezione n. 2402 del 14 maggio 2025;

udito il magistrato relatore, dott.ssa Valeria Mascello, nella camera di consiglio del 12 giugno 2025, convocata con ordinanza n. 14/2025;

Premesso in fatto che

Il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Foggia sottopone alla Corte una richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 avente ad oggetto: *"Utilizzo degli oneri istruttori per il finanziamento del costo del personale incaricato dell'esercizio della funzione di cui all'art. 12, comma 4, lett. e) della L.R. Puglia 7 novembre 2022, n. 26"*.

Con il quesito sottoposto all'attenzione della Sezione, si intende avere un avviso della Corte sulla possibilità di utilizzare le entrate derivanti dagli oneri istruttori, percepiti in relazione all'attività prevista dall'art. 12, comma 4, lett. e) della L.R. n. 26/2022, per finanziare il costo del personale assegnato allo svolgimento delle suddette funzioni nonché sulla possibilità per l'Ente di adottare un regolamento interno per disciplinare la ripartizione di una quota degli oneri istruttori, anche a titolo di incentivazione economica, tra il personale coinvolto.

Considerato in diritto che

L'accesso alla funzione consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica da parte delle autonomie territoriali, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, soggiace ad un duplice filtro di ammissibilità, concernente il profilo soggettivo (legittimazione del soggetto e dell'organo richiedenti) e oggettivo (attinenza alla materia della contabilità pubblica; generalità e astrattezza del quesito; mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura civile e amministrativa), in linea con le conclusioni da tempo raggiunte dalla Sezione delle Autonomie (cfr. «Indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva» deliberati nell'adunanza del 27.4.2004; delibere n. 5/AUT/2006, n. 13/AUT/2007, n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, n. 11/SEZAUT/2020/QMIG, n. 1/SEZAUT/2021/QMIG) e dalle Sezioni Riunite (delibera n. 54/CONTR/2010).

Sotto il profilo soggettivo, l'esercizio della funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti incontra dei limiti attinenti, da una parte, all'ente legittimato a proporre l'istanza (c.d. legittimazione soggettiva esterna), dall'altra, al soggetto che, in nome e per conto dell'ente, può effettuare formalmente la richiesta (c.d. legittimazione soggettiva interna).

Il primo limite, consistente nella legittimazione soggettiva esterna, è previsto espressamente dall'art. 7, comma 8, l. n. 131/2003: la legittimazione soggettiva esterna a richiedere pareri alle Sezioni regionali di controllo è intestata alle Regioni, che la esercitano direttamente, e a Comuni, Province e Città metropolitane, le cui richieste sono formulate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito.

La Sezione delle Autonomie in diverse occasioni (si veda, tra le altre, la delibera n. 13/AUT/2007) ha richiamato il carattere tassativo dell'elencazione degli enti legittimati a formulare le richieste di parere, i quali esercitano tale possibilità attraverso i rispettivi legali

rappresentanti pro-tempore ovvero tramite il Consiglio delle autonomie locali (CAL), se istituito, in caso di richiesta di parere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Il secondo limite, consistente nella legittimazione soggettiva interna, concerne il potere di rappresentanza del soggetto che agisce in nome e per conto dell'ente nella richiesta di parere.

La legittimazione esterna *“deriva dalla ratio della funzione consultiva intestata dalla legge alla Corte dei conti, quale organo di magistratura indipendente di rilevanza costituzionale, che agisce in posizione di neutralità in un contesto di attribuzione di natura collaborativa nell'interesse generale del sistema delle autonomie locali. Tale funzione non può risolversi in un servizio di consulenza amministrativa generale a favore dei soggetti interni al sistema delle autonomie, ovvero di consulenza amministrativa specifica su singoli atti a favore degli apparati burocratici degli enti territoriali. Consiste, invece, in un'interpretazione di norme fornita in termini di collaborazione istituzionale agli enti territoriali anche al fine del rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e dell'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea richiesto dall'art. 119 della Costituzione. Non può che conseguirne, dunque, l'ammissibilità soggettiva delle sole richieste provenienti dall'organo di vertice politico che detiene la rappresentanza istituzionale dell'ente”* (cfr. deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 11/2020/QMIG).

Nel caso sottoposto al vaglio della Sezione, il quesito risulta inammissibile sotto il profilo soggettivo per carenza della legittimazione soggettiva interna dell'ente, in quanto sottoscritto dal Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Foggia e non invece, come avrebbe dovuto essere, dal Presidente della Provincia, quale organo di vertice politico e rappresentante legale dell'Ente ai sensi degli artt. 36, comma 2 e 50, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'inammissibilità soggettiva della richiesta di parere, per il motivo illustrato, è sufficiente a precludere ogni altro esame riferito all'ammissibilità oggettiva nonché al merito della questione posta.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Puglia dichiara inammissibile sotto il profilo soggettivo e oggettivo la richiesta di parere pervenuta dalla Provincia di Foggia.

La presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Bari nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.

Il Magistrato relatore
F.to Valeria Mascello

La Presidente
F.to Cinzia Barisano

Depositata il 18 giugno 2025
Il Direttore della Segreteria
F.to Elisabetta Lenoci